

## LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il regio decreto-legge 3 dicembre 1922 n. 1584, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, con cui è stato istituito un parco nazionale presso il gruppo del Gran Paradiso nelle Alpi Graie;
- il regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979 concernenti l'ampliamento del Parco Nazionale Gran Paradiso;
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e il decreto del Ministero dell'Ambiente 20 novembre 1997, n. 436 "Regolamento recante adeguamento della disciplina del Parco Nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394";
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2009 concernente "Nuova perimetrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso";
- la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";
- il decreto ministeriale 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti della rete Natura 2000";
- il decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
- la legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007";
- le Misure di conservazione per la tutela dei siti della rete Natura 2000 in Valle d'Aosta, approvate con deliberazioni della Giunta regionale n. 1087 del 18/04/2008 e n. 3061 del 16/12/2011;

Rilevato che il Parco Nazionale Gran Paradiso è un parco interregionale che si sviluppa tra la Regione Piemonte e la Regione autonoma Valle d'Aosta e interessa, sul versante valdostano, i territori dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis ricadenti nei comuni di Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche e Villeneuve;

Rilevato che la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) dispone, per i parchi naturali nazionali, l'approvazione, da parte della Regione interessata, del Piano del Parco quale strumento di pianificazione territoriale sovraordinata alle strumentazioni urbanistiche e territoriali e del Piano pluriennale economico e sociale (PPES) quale strumento per la programmazione e promozione del parco e dei territori adiacenti;

Evidenziato che il territorio del parco in questione è istituito anche quale Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Parco Nazionale del Gran Paradiso", codice identificativo IT1201000, ai sensi rispettivamente delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli" e, come tale, è soggetto alla tutela mediante misure di conservazione sito-specifiche che, secondo le "Linee guida per la gestione dei Siti della Rete Natura 2000" emanate

con Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere integrate negli strumenti di regolamentazione e di pianificazione esistenti;

Rilevato che l’articolo 12 della già citata legge 394/1991 prevede che il Piano per il Parco, predisposto dall’Ente Parco ed approvato dal Consiglio direttivo, sia adottato dalla Regione e depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate in modo che chiunque possa prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l’Ente Parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la Regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d’intesa con l’Ente Parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d’intesa, oltre che con l’Ente Parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d’approvazione;

Evidenziato che l’articolo 14 della legge 394/1991 prevede l’approvazione, da parte delle Regioni interessate, del Piano pluriennale economico e sociale elaborato dalla Comunità del parco per la promozione delle attività compatibili, nell’ambito delle iniziative volte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all’interno del parco e nei territori adiacenti;

Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 639 in data 9 maggio 2014 recante “Adozione del Piano del Parco Nazionale Gran Paradiso e approvazione del Piano pluriennale economico e sociale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394” è stato adottato, ai sensi dell’articolo 12, comma 3 della legge 394/1991, il Piano del Parco Nazionale Gran Paradiso costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa
- Piano di gestione del Sito di Interesse Comunitario integrato al Piano del Parco (SIC/ZPS IT1201000);
- Norme tecniche di attuazione
- Integrazione del Parco nel contesto territoriale
- Relazione di compatibilità ambientale
- Cartografia:
  - n. 1 Tav. B1 – Inquadramento territoriale – scala 1:50.000
  - n. 8 Tav. B2 – Piano Direttore – scala 1:20.000;

Dato atto che con la sopracitata deliberazione, il suddetto Piano del Parco, così come integrato con le misure di conservazione degli habitat e delle specie, ha assunto la valenza di Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria e della Zona di Protezione Speciale “Parco Nazionale del Gran Paradiso”, codice identificativo IT1201000, ai sensi del Decreto 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’articolo 6 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8;

Dato, altresì, atto che con la medesima deliberazione della Giunta regionale è stato approvato il Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale (PPES) del Parco Nazionale Gran Paradiso, trasmesso con nota del Presidente della Comunità del Parco prot. n. 1858 in data 17 giugno 2010, indirizzata ai Presidenti delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, con la quale si comunicava l’approvazione del PPES da parte della Comunità del Parco e la valutazione positiva espressa dal Consiglio direttivo dell’Ente, ai sensi dell’articolo 14 della Legge 394/199;

Atteso che la Regione Piemonte ha adottato i medesimi elaborati del Piano del Parco con deliberazione della Giunta regionale n. 22-7558 del 7 maggio 2014 “Adozione del Piano del Parco nazionale Gran Paradiso integrato con le misure di conservazione per il Sito di importanza comunitaria e Zona di protezione speciale IT1201000 e approvazione del Piano pluriennale economico e sociale. Articoli 12 e 14 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.; articoli 26, 40 e

42 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19”, avviando analogo iter con riferimento al proprio territorio regionale;

Preso atto che sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 22 del 3 giugno 2014 sono stati pubblicati la deliberazione concernente l’adozione del Piano nonché l’avviso dell’avvenuta trasmissione della documentazione per la consultazione, ai sensi del comma 4 dell’articolo 12 della legge 394/1991, presso le sedi dell’Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis e dei Comuni di Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche e Villeneuve per la pubblicazione presso i relativi albi pretori e per il deposito per quaranta giorni consecutivi, al fine di consentire a chiunque di prenderne visione, estrarre copia e formulare eventuali osservazioni;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente n. 3 del 29 febbraio 2016 e con successiva deliberazione d’urgenza del Presidente n. 2 del 16 marzo 2016 l’Ente Parco ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni del Piano del Parco e del Piano di gestione del Sito di interesse comunitario IT1201000 integrato al Piano del Parco, le osservazioni dell’Ente Parco e le modifiche del Piano di gestione del Sito di interesse comunitario, finalizzate ad armonizzare le misure di conservazione previste con quelle emanate dalle due Regioni;

Preso atto che, con nota prot. 1759 del 20 maggio 2016 l’Ente Parco ha trasmesso alla Regione Piemonte e alla Regione autonoma Valle d’Aosta gli atti di approvazione delle controdeduzioni e i relativi elaborati modificati, per la successiva fase di approvazione;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1059 in data 4 agosto 2016 recante “Comune di Valsavarenche: variante sostanziale generale al Piano regolatore generale comunale vigente, adottata con deliberazione consiliare n. 16 dell’8 giugno 2015. Proposta al Comune di modificazioni ai sensi dell’art. 15, comma 12, della l.r. 6 aprile 1998, n.11” e, in particolare, il punto 4 del deliberato: “di stabilire che in fase di approvazione da parte della Regione autonoma Valle d’Aosta del Piano del Parco Nazionale Gran Paradiso la Struttura competente in materia di aree protette verifichi le situazioni residuali di discordanza della zonizzazione del Piano stesso con il PRG del Comune di Valsavarenche e, se del caso, proponga gli adeguamenti conseguenti, d’intesa con l’Ente Parco, con particolare riferimento a:

- le zone D – di promozione economica e sociale – del Piano del Parco con i perimetri delle zone di tipo A, B e C del PRG;
- le zone A, B e C del Piano del Parco qualora non vi sia perfetta corrispondenza con la zonizzazione del PRG del Comune di Valsavarenche”;

Evidenziato che durante la fase istruttoria, gli uffici regionali competenti in materia di aree protette hanno espletato, d’intesa con la struttura regionale Pianificazione territoriale, l’Ente Parco e il Comune di Valsavarenche, gli adempimenti previsti dalla sopracitata deliberazione della Giunta regionale 1059/2016, verificando anche eventuali discordanze nella zonizzazione delle zone D nei PRG degli altri comuni valdostani interessati, Cogne, Rhêmes-Notre-Dame e Rhêmes-Saint-Georges;

Reso noto che, per quanto riguarda il Comune di Valsavarenche, le richieste di modifica degli allegati cartografici hanno riguardato le sottoelencate zone:

- Bien – Campeggio: ampliamento zona D
- Bois-de-Clin/Rioulaz: ripermetrazione zona D e inserimento zona D
- Dégioz: ripermetrazione zone D e D1
- Eaux-Rousse: ripermetrazione zone D e D1
- Les Thoules: ripermetrazione zona D
- Molère: ripermetrazione zon D
- Payel: inserimento zona D
- Pont-Campeggio: ampliamento zona C e ripermetrazione zona D

- Pont insediamento: ripermetrazione zone D e D1
- Rovenaud: ripermetrazione zona D
- Toulaplana: riduzione zone D e D1
- Ver le Bois: ripermetrazione zona D1;

Dato atto che durante la fase istruttoria sono state trasmesse all'Ente Parco le seguenti richieste:

- nota prot. n.18885/CF in data 17 novembre 2017: modifica delle cartografie di Piano al fine di assicurare la coerenza con il PRG del Comune di Valsavarenche, in attuazione della DGR 1059/2016;
- nota prot. n. 20528/CF in data 18 dicembre 2017: richiesta di differenziare i riferimenti giuridici riferiti alla disciplina edilizia per i due versanti del Parco al fine di salvaguardare le competenze statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di urbanistica;
- nota prot. n. 7174/SAPSEGR in data 8 novembre 2018: inserimento, negli elaborati cartografici di Piano, della pista forestale denominata "Ru des Barrières", in Comune di Rhêmes-Saint-Georges;

Evidenziato che tutti i Comuni valdostani ricadenti nel territorio del Parco hanno adeguato il proprio strumento urbanistico alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e al Piano territoriale paesistico (l.r. 13/1998) e, contestualmente, al Piano del Parco;

Richiamato l'articolo 12 della legge 394/1991, in merito all'acquisizione da parte della Regione delle intese con l'Ente Parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a) riserve integrali, b) riserve generali orientate, c) aree di protezione e d) aree di promozione economica e sociale del comma 2 e delle intese, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, prima dell'approvazione del Piano;

Preso atto che con note dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, prot. n. 671/CF e prot. n. 673/CF del 16 gennaio 2018, è stato richiesto alle Amministrazioni comunali interessate e all'Ente di gestione di trasmettere il proprio assenso all'intesa ai sensi dell'articolo 12 della Legge 394/1991;

Preso atto delle deliberazioni di assenso pervenute da parte dei Comuni valdostani aventi sul proprio territorio aree d) di promozione economica e sociale ricadenti all'interno dell'area protetta:

- Comune di Cogne, deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 29.01.2018;
- Comune di Rhêmes-Notre-Dame, deliberazione del Consiglio n. 14 del 21.02.2018;
- Comune di Rhêmes-Saint-Georges deliberazione del Consiglio comunale n.17 del 28.02.2018;
- Comune di Valsavarenche, deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 29.01.2018;

Preso atto che con nota prot. n. 7174 dell'8 novembre 2018 la Regione autonoma Valle d'Aosta ha richiesto all'Ente di gestione del Parco Nazionale Gran Paradiso di esprimere, contestualmente all'approvazione degli elaborati definitivi, la propria intesa ai fini dell'approvazione del Piano del Parco;

Evidenziato che, per quanto attiene agli adempimenti in materia di VAS, i procedimenti di approvazione del Piano del Parco e del Piano pluriennale economico e sociale sono stati avviati con deliberazione del Consiglio direttivo del 7.06.2005, con l'approvazione del documento preliminare del Piano del Parco, contenente anche le risultanze dell'attività di consultazione svolta con i soggetti istituzionali e altri soggetti, poi pubblicato sul sito web dell'Ente;

Dato atto che l'iter formativo dei due piani è avvenuto, sin dall'avvio, con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali, amministrazioni locali e regioni, attraverso fasi di ascolto, confronto e verifica al fine di assicurare ampia partecipazione del territorio alla pianificazione stessa;

Ritenuto pertanto che, essendo il procedimento amministrativo avviato in data antecedente all'entrata in vigore della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12, e visto l'art. 35, comma 2 ter del D.lgs 16.01.2008, n. 4, che prevede che le procedure di VIA e VAS avviate precedentemente all'entrata in vigore del decreto stesso siano concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento, l'iter di approvazione regionale dei due piani in questione non sia da assoggettare a tale procedura;

Preso atto del contenuto della deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente n. 33 del 17 dicembre 2018 di approvazione dei seguenti elaborati, modificati secondo quanto richiesto dalle Regioni interessate, trasmessi con nota dell'Ente di gestione, prot. 369/2019 del 4 febbraio 2019:

- Relazione illustrativa;
- Piano di gestione del Sito di interesse comunitario integrato nel Piano del Parco e relativa Carta delle tipologie di habitat presenti nel Parco;
- Norme tecniche di attuazione;
- Cartografia costituita da:
  - n. 1 TAV. B1 – Inquadramento territoriale – scala 1:50.000;
  - n. 8 TAV B2 – Piano Direttore – scala 1:20.000;
- Integrazione del Parco nel contesto territoriale;
- Relazione di compatibilità ambientale (art. 20 l.r. 40/98 della Regione Piemonte);

Preso atto che con la medesima deliberazione l'Ente Parco ha espresso il proprio assenso all'intesa per quanto concerne le aree di cui alle lettere a) riserve integrali, b) riserve generali orientate, c) aree di protezione e d) aree di promozione economica e sociale del comma 2, dell'articolo 12 della legge 394/1991;

Dato atto che i suddetti elaborati trasmessi hanno recepito integralmente le richieste di modifica come su descritte, così come verificato dalla Struttura competente;

Evidenziato che, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 12 della legge 394/1991, il Piano del Parco, una volta approvato, ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e che a, seguito della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, esso è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati;

Dato atto, inoltre, che l'approvazione del Piano del Parco integrato con il Piano di gestione del Sito di importanza comunitaria e della Zona di protezione speciale "Parco Nazionale del Gran Paradiso", codice identificativo IT1201000, permetterà la designazione di tale area quale Zona Speciale di Conservazione (ZSC), concorrendo al raggiungimento di uno stato di avanzamento della designazione delle ZSC a livello nazionale, nell'ambito della procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea nei confronti dello Stato Italiano, comunicata in data 10 maggio 2013 con nota prot. 0036152 dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ha trasmesso alle Regioni e Province Autonome una "Segnalazione di massima urgenza e rilievo istituzionale – Apertura Caso EU Pilot 4999/13/ENVI" – Designazione delle Zone speciali di conservazione" e per la quale lo stesso Ministero ha comunicato, con nota prot. 004833 del 5.03.2019, la messa in mora complementare dell'Italia;

Ritenuto di demandare alla Struttura biodiversità ed aree naturali protette dell'Assessorato ambiente, risorse naturali e Corpo forestale di provvedere a trasmettere il Piano del Parco Nazionale Gran Paradiso, integrato con il Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria e della Zona di Protezione Speciale "Parco nazionale del Gran Paradiso", codice identificativo IT1201000,

approvato dal presente provvedimento, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in adempimento all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 ottobre 2007 ai fini della successiva designazione della corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC);

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 ottobre 2007, dalla data di designazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del sito IT1201000 quale Zona Speciale di Conservazione, la gestione del sito stesso rimane affidata all'Ente di gestione del Parco Nazionale Gran Paradiso, così come previsto anche dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 8/2007;

Dato atto che, a seguito della designazione di cui al precedente punto, le funzioni inerenti l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per i piani, i progetti e gli interventi ricadenti nel versante valdostano del sito, sulla base degli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta regionale 970/2012, sono attribuite all'Ente di gestione del Parco Nazionale Gran Paradiso, ad esclusione delle procedure già presentate all'Amministrazione regionale, prima della data di designazione, da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del sito IT1201000 quale ZSC, che rimangono pertanto in capo alla Regione autonoma Valle d'Aosta fino alla loro conclusione;

Preso atto, inoltre, della deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente n. 29 del 29 ottobre 2018, con la quale "Atteso che il PPES ha rappresentato, un quadro di riferimento fondamentale per i progetti avviati dall'Ente parco e dalle comunità locali e che tale quadro di riferimento, per l'ampiezza e l'articolazione delle azioni previste..", ha confermato la validità del Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale, approvato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta con deliberazione di Giunta regionale n. 639 in data 9 maggio 2014 "Adozione del Piano del Parco nazionale Gran Paradiso e approvazione del Piano pluriennale economico e sociale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.394";

Preso, altresì, atto della successiva nota prot. 586/2019 del 20 febbraio 2019 con la quale l'Ente di gestione ha trasmesso alle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta la citata deliberazione di consiglio direttivo e il Piano pluriennale economico e sociale confermato per la conclusione dell'iter di approvazione;

Richiamato l'articolo 14 della legge 394/1991, che prevede l'approvazione d'intesa, da parte delle Regioni interessate, del Piano pluriennale economico e sociale elaborato dalla Comunità del parco con durata quadriennale;

Ritenuto pertanto di approvare il Piano pluriennale di sviluppo economico e sociale, allegato alla presente deliberazione, che mantiene la sua validità per i prossimi quattro anni, in coerenza con le finalità e i vincoli del Piano del Parco in fase di approvazione da parte delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta, acquisita l'intesa espressa dalla Regione Piemonte protocollata al n. 2323/TA in data 12 marzo 2019;

Preso atto che con nota prot. n. 25459 del 3 ottobre 2018 la Regione Piemonte ha richiesto all'Ente di gestione del Parco Nazionale del Gran Paradiso di esprimere la propria intesa ai fini dell'approvazione del Piano del Parco con tempistiche analoghe a quelle del versante valdostano;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021 e delle connesse disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura biodiversità e aree naturali protette dell'Assessorato ambiente, risorse naturali e Corpo forestale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

Su proposta dell'Assessore all'ambiente, risorse naturali e Corpo forestale, Albert Chatrian;

Ad unanimità di voti favorevoli,

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'articolo 6 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, il Piano del Parco Nazionale Gran Paradiso costituito dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
  - a) Relazione illustrativa
  - b) Piano di gestione del Sito di interesse comunitario integrato nel Piano del Parco e relativa Carta delle tipologie di habitat presenti nel Parco;
  - c) Norme tecniche di attuazione;
  - d) Cartografia costituita da:
    - n. 1 TAV. B1 – Inquadramento territoriale – scala 1:50.000;
    - n. 8 TAV B2 – Piano Direttore – scala 1:20.000;
  - e) Integrazione del Parco nel contesto territoriale;
  - f) Relazione di compatibilità ambientale (art. 20 l.r. 40/98 della Regione Piemonte);
- 2) di dare atto che ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 12 della legge 394/1991 il Piano del Parco di cui al precedente punto 1), una volta approvato, ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e che, a seguito della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta, esso è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati;
- 3) di stabilire, ai sensi del Decreto 3 settembre 2002 recante “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'articolo 6 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, che dalla data di approvazione della presente deliberazione, il suddetto Piano del Parco, così come integrato con le misure di conservazione degli habitat e delle specie, assume la valenza di Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria e della Zona di protezione Speciale “Parco nazionale Gran Paradiso”, codice identificativo IT1201000;
- 4) di trasmettere, per il tramite della Struttura biodiversità e aree naturali protette, il Piano del Parco Nazionale Gran Paradiso, integrato con il Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria e della Zona di Protezione Speciale “Parco Nazionale del Gran Paradiso”, codice identificativo IT1201000, testé approvato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in adempimento all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 ottobre 2007 ai fini della successiva designazione della corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC);
- 5) di stabilire che, sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 ottobre 2007 e dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 8/2007, dalla data di designazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del sito IT1201000 quale ZSC, la gestione della ZSC rimane affidata all'Ente di gestione del Parco Nazionale del Gran Paradiso e che, per il territorio valdostano, l'Ente stesso è delegato all'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per i piani, i progetti e gli interventi ricadenti nel sito, sulla base degli indirizzi approvati con deliberazione di Giunta regionale 970/2012;

- 6) di stabilire che, per le procedure di valutazione di incidenza di interventi, attività e progetti, pervenute all'Amministrazione regionale prima della data di designazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del sito IT1201000 quale ZSC e non ancora concluse, il procedimento amministrativo rimane in capo alla Regione autonoma Valle d'Aosta fino alla sua conclusione;
- 7) di approvare, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'allegato Piano pluriennale economico e sociale del Parco Nazionale Gran paradiso, facente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
- 8) di disporre la pubblicazione del Piano del Parco, di cui al precedente punto 1) sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta e di trasmettere lo stesso, congiuntamente al Piano pluriennale economico sociale di cui al precedente punto 7), all'Ente di gestione del Parco Nazionale Gran Paradiso, affinché lo stesso provveda alla pubblicazione del Piano sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e a garantire adeguate forme di pubblicità degli elaborati approvati sul proprio sito istituzionale;
- 9) di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
- 10) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta.